



Istruzioni sul diritto all'insegnamento per insegnanti senza diploma riconosciuto, nonché sull'ammissione di specialisti per provvedimenti pedagogico-terapeutici

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il
21 maggio 2013

visti l'art. 56 cpv. 1, l'art. 57 e l'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
(legge scolastica)

Art. 1

- ¹ Le presenti istruzioni mirano a disciplinare il diritto all'insegnamento Scopo
- a) degli insegnanti senza diploma riconosciuto per la scuola dell'infanzia, il grado elementare e il grado secondario I;
 - b) *abrogata*
 - c) degli insegnanti per provvedimenti di pedagogia speciale senza diploma in pedagogia speciale.
- ² Mirano inoltre a disciplinare l'ammissione
- a) degli specialisti in logopedia;
 - b) degli specialisti in terapia psicomotoria.

Art. 2

- ¹ Le presenti istruzioni sono applicabili a tutti gli insegnanti che insegnano nella scuola popolare senza un diploma riconosciuto, nonché a tutti gli specialisti per provvedimenti pedagogico-terapeutici attivi nella scuola popolare. Campo d'applicazione

Art. 3

- ¹ Nelle presenti istruzioni sono considerati Definizioni
- a) insegnanti: insegnanti di scuola dell'infanzia, insegnanti di scuola elementare, insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria, insegnanti specialisti e insegnanti per provvedimenti di pedagogia speciale;
 - b) specialisti in provvedimenti pedagogico-terapeutici: specialisti in terapia psicomotoria o in logopedia;
 - c) diritto all'insegnamento: diploma riconosciuto, conforme al grado o specifico, oppure un'autorizzazione all'insegnamento rilasciata dall'Ufficio. Il diritto all'insegnamento costituisce la condizione per la nomina quale insegnante;
 - d) autorizzazione all'insegnamento: un permesso temporaneo di insegnamento rilasciato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio);
 - e) ammissione: diploma specifico riconosciuto oppure un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Ufficio.

Art. 4

¹ Un insegnante dispone di un diploma riconosciuto se

- a) è in possesso di un diploma nazionale riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) secondo il corrispondente regolamento concernente il riconoscimento da essa emanato oppure se
- b) è in possesso di un diploma estero riconosciuto dalla CDPE secondo il corrispondente regolamento concernente il riconoscimento da essa emanato e la cui decisione di riconoscimento è stata presentata all'Ufficio.

Diritto all'insegnamento

1. In generale

Art. 5

Abrogato

Art. 6

¹ Il riconoscimento di diplomi cantonali ed esteri di insegnanti e specialisti si conforma ai corrispondenti atti normativi della CDPE.

Riconoscimento dei diplomi

² La CDPE tiene un elenco dei diplomi nazionali da essa riconosciuti.

Art. 7

¹ Se un insegnante non dispone di un diploma riconosciuto, su richiesta dell'ente scolastico l'Ufficio può rilasciargli un'autorizzazione all'insegnamento se

Autorizzazione all'insegnamento

- a) è in possesso di un diploma di insegnante riconosciuto per un altro grado o un'altra materia oppure se particolari circostanze lo giustificano,
- b) è idoneo all'attività di insegnamento,
- c) l'ente scolastico ha messo a pubblico concorso per almeno dieci giorni il posto in questione e se
- d) l'ente scolastico non ha ricevuto, a seguito di questo pubblico concorso, candidature di insegnanti idonei con diploma riconosciuto.

² L'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione all'insegnamento per la durata seguente:

- a) per un anno, se l'insegnante si trova al primo o al secondo anno d'insegnamento;
- b) per tre anni, se l'insegnante ha insegnato per più di due anni;
- c) per la durata della formazione, se l'insegnante sta seguendo una formazione parallela alla professione.

³ Quale richiesta per il rilascio di un'autorizzazione all'insegnamento, all'Ufficio va presentata la documentazione seguente:

- a) il diploma di insegnante, se disponibile,
- b) il modulo di domanda compilato e
- c) la prova della messa a pubblico concorso del posto.

⁴ La validità dell'autorizzazione all'insegnamento è limitata all'ente scolastico che procede all'assunzione.

⁵ Per il rilascio di un'autorizzazione all'insegnamento viene riscossa una tassa di 200 franchi.

Art. 7a

¹ L'ente scolastico presenta all'Ufficio una domanda di rilascio di un'autorizzazione all'insegnamento per supplenti incaricati di svolgere oltre 100 lezioni per anno scolastico e che non dispongono di un diploma riconosciuto.

Autorizzazione all'insegnamento per supplenti

² Per il rilascio di un'autorizzazione all'insegnamento per supplenti si può rinunciare alla prova della messa a pubblico concorso.

³ Non viene prelevata alcuna tassa.

Art. 8

¹ I logopedisti nonché i terapisti psicomotori sono ammessi se dispongono di un diploma riconosciuto dalla CDPE o di un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Ufficio.

Ammissione di specialisti in provvedimenti pedagogico-terapeutici

Art. 9

Abrogato

Art. 10

¹ Se un logopedista nonché un terapeuta psicomotorio non dispone di un diploma riconosciuto, su richiesta dell'ente scolastico che intende procedere all'assunzione l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale se

Autorizzazione eccezionale per logopedia / terapia psicomotoria

- a) dispone di un altro diploma equivalente o di un attestato di capacità equivalente oppure se particolari circostanze lo giustificano,
- b) è idoneo all'attività professionale,
- c) l'ente scolastico ha messo a pubblico concorso per almeno dieci giorni il posto in questione e se
- d) l'ente scolastico non ha ricevuto, a seguito di questo pubblico concorso, candidature di logopedisti o di terapisti psicomotori idonei con diploma riconosciuto.

² L'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione eccezionale per la durata seguente:

- a) per un anno, se il logopedista o il terapeuta psicomotorio si trova al primo o al secondo anno di attività;
- b) per tre anni, se il logopedista o il terapeuta psicomotorio ha esercitato per più di due anni;
- c) per la durata della formazione, se il logopedista o il terapeuta psicomotorio sta seguendo una formazione parallela alla professione;
- d) in merito a condizioni relative all'autorizzazione eccezionale e alle eccezioni decide l'Ufficio.

³ Insieme alla richiesta per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale, all'Ufficio va presentata la documentazione seguente:

- a) un diploma o un attestato di capacità equivalente,
- b) il modulo di annuncio compilato e
- c) la prova della messa a pubblico concorso del posto.

⁴ La validità dell'autorizzazione eccezionale è limitata all'ente scolastico che procede all'assunzione.

Art. 11

¹Le istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2013.

Entrata in vigore



Decisione dipartimentale

Revisione parziale delle istruzioni sul diritto all'insegnamento per insegnanti senza diploma riconosciuto, nonché sull'ammissione di specialisti per provvedimenti pedagogico-terapeutici

Visti gli art. 57 e 98 lett. f della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha emanato istruzioni sul diritto all'insegnamento per insegnanti senza diploma riconosciuto, nonché sull'ammissione di specialisti per provvedimenti pedagogico-terapeutici.

In relazione al perfezionamento professionale obbligatorio relativo all'attuazione del Piano di studio 21 GR vengono svolte cosiddette formazioni supplementari per le nuove materie "Orientamento professionale", "Etica, religioni, comunità" (grado elementare), "Media e informatica" nonché "Economia, lavoro, economia domestica". Diversi enti scolastici hanno domandato se per insegnanti che non dispongono di una tale formazione supplementare debba essere richiesta un'autorizzazione all'insegnamento.

Nel quadro del chiarimento di tale fattispecie si è dovuto tenere conto del fatto che ad esempio per insegnanti del grado secondario I che non hanno frequentato la formazione supplementare "Etica, religioni, comunità" per tale livello destinatario deve essere rilasciata un'autorizzazione all'insegnamento. Una prassi analoga vale dall'introduzione delle altrettanto ampie e costose formazioni supplementari nel settore delle lingue straniere. Tale prassi pluriennale si è sviluppata sulla base dell'art. 32 cpv. 2 della vecchia legge scolastica del 26 novembre 2000 e ha trovato applicazione anche dopo l'entrata in vigore, nell'anno scolastico 2013/14, della legge scolastica attuale. L'articolo in questione stabiliva quanto segue: "Può essere assunto quale insegnante di classe ridotta, di scuola di avviamento pratico, di scuola secondaria e quale insegnante specializzato chi è in possesso di un diploma riconosciuto a livello nazionale o dal Governo o è in possesso di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio."

Sulla base di questa regolamentazione prevista dalla legge scolastica, erano considerate quali diplomi riconosciuti dal Governo ad esempio le formazioni supplementari per le lingue straniere obbligatorie nel grado secondario I. Per insegnanti che non disponevano almeno di un tale diploma, l'ente scolastico doveva richiedere un'autorizzazione all'insegnamento all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Nella legge scolastica vigente, il diritto all'insegnamento è disciplinato come segue nell'art. 57: "Gli insegnanti devono disporre di un diploma riconosciuto conforme al grado o di un'autorizzazione all'insegnamento rilasciata dall'Ufficio." Nell'art. 55 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) viene fatta la seguente precisazione: "Può essere nominato insegnante chi è in possesso di un certificato di capacità conforme al regolamento sulla formazione emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)."

La legge scolastica attuale non contempla più il riconoscimento di diplomi cantonali da parte del Governo. La prassi precedente relativa al rilascio di autorizzazioni all'insegnamento è stata riesaminata a fondo nel contesto dell'eventuale mantenimento per analogia di tale prassi per le nuove materie del Piano di studio 21 GR. Il risultato di tale riesame si riflette nella presente revisione parziale. Le disposizioni negli art. 1, 4 e 7 contenenti regolamentazioni divergenti da quelle previste dall'art. 57 della legge scolastica rispettivamente dall'art. 55 dell'ordinanza scolastica vengono stralciate. L'art. 5 delle istruzioni viene abrogato.

Tale regolamentazione rimane valida per insegnanti specialisti privi di un diploma riconosciuto conforme al grado che prima della presente revisione parziale potevano insegnare senza autorizzazione all'insegnamento.

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Viene emanata la revisione parziale delle istruzioni sul diritto all'insegnamento per insegnanti senza diploma riconosciuto, nonché sull'ammissione di specialisti per provvedimenti pedagogico-terapeutici.
2. La revisione parziale entrerà in vigore il 1° ottobre 2018.

3. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari; strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione); scuole popolari private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signora Ursina Patt, presidente, Rossbodenstrasse 33, 7015 Tamins; Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti (KKJ), signor Martin Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 6, 7205 Zizers; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato